



AGGIORNAMENTI PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DA COVID-19

DPCM 24 OTTOBRE 2020 – ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE
E PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DEL 21 OTTOBRE 2020
– ORDINANZA REGIONALE N. 623 DEL 21 OTTOBRE 2020

MASCHERINE

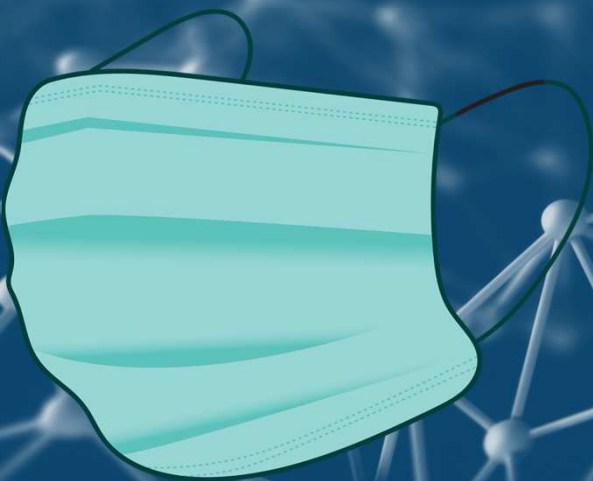
È obbligatorio avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie ed indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private ed in tutti i luoghi all'aperto.

Sono esonerati dal predetto obbligo:

- I bambini di età inferiore a 6 anni
- I soggetti che stanno svolgendo attività sportiva
- I soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.

È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

Possono essere utilizzate mascherine monouso, mascherine lavabili e mascherine di comunità, anche auto-prodotte che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.



DISTANZIAMENTO e ASSEMBRAMENTI



È fatto obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.

Per chi svolge attività sportiva la distanza interpersonale da rispettare è di almeno 2 metri.

Non sono soggetti all'obbligo di distanziamento gli accompagnatori per minori e persone non autosufficienti.

Sono vietati gli assembramenti di persone, sia in luoghi pubblici che privati.



SPOSTAMENTI

È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

Su tutto il territorio regionale dalle ore 23:00 alle ore 5:00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da ragioni lavorative, da situazioni di necessità o urgenza o da motivi di salute. È in ogni caso consentito il ritorno presso il proprio domicilio, dimora o residenza.

In caso di controllo l'interessato dovrà produrre un'autodichiarazione attestante i motivi dello spostamento.

Devono rimanere al proprio domicilio ed avvertire il proprio medico curante i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) e le persone soggette a quarantena ed isolamento.



ATTIVITA' COMMERCIALI



Le attività commerciali al dettaglio sono consentite a condizione che sia assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro, che vengano contingentati gli ingressi e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario ad effettuare gli acquisti.

Gli esercizi commerciali devono esporre dal locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale, in base ai protocolli vigenti.

Nella Regione Lombardia nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura delle grandi strutture di vendita nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali. La disposizione non si applica alla vendita di generi alimentari, alimenti e prodotti per animali, prodotti cosmetici e per l'igiene personale, per l'igiene della casa, piante e fiori, farmacia, parafarmacie, tabaccherie e vendite di monopoli.

Dopo le ore 18 è vietata la vendita di alcolici sul territorio regionale.

ATTIVITA' DI RISTORAZIONE



Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00,

Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.

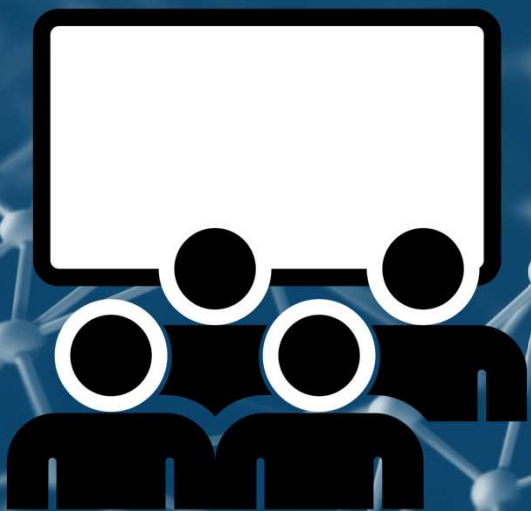
Dopo le ore 18:00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico.

Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio e con servizio d'asporto fino alle ore 23:00.

Sono chiusi dalle 18:00 alle 5:00 i distributori automatici che distribuiscono cibi e bevande, ad eccezione di quelli che erogano acqua, latte e derivati.

Sono aperti gli esercizi di somministrazione situati nelle aree di servizio di carburante, lungo le autostrade e situati negli ospedali e negli aeroporti.

DISCOTECHE – CINEMA – TEATRI – SALE GIOCHI – ISTITUTI CULTURALI



Restano sospese le attività di sale da ballo, discoteche e locali assimilati, sia al chiuso che all'aperto.

Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto e sale cinematografiche, sia al chiuso che all'aperto.

Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Sono sospese le attività dei centri culturali, dei centri sociali e dei centri ricreativi.

Sono consentite le attività dei musei e degli altri istituti della cultura, a condizione che siano assicurati l'accesso contingentato, sia sempre rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori e vengano adottate misure organizzative tali da evitare assembramenti.

SERVIZI ALLA PERSONA – ALTRI SERVIZI



Sono consentite le attività inerenti ai servizi alla persona come parrucchieri, estetisti, barbieri, ecc.

Sono garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi, i servizi del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare.

Sono assicurate le attività degli uffici pubblici.



ATTIVITA' SPORTIVA

È consentito svolgere attività sportiva o motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno 2 metri per chi svolge attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altra attività.

Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, salvo quelle riconosciute di interesse nazionale.

Sono sospese le attività di palestre e piscine.

Sono consentite l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto, presso centri sportivi pubblici o privati, nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale e senza alcun assembramento.

Sono sospese le attività sportive delle società dilettantistiche, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto.

Sono chiusi gli impianti dei comprensori sciistici.



PARCHI – MANIFESTAZIONI PUBBLICHE – FIERE E SAGRE – CONGRESSI - RIUNIONI

È consentito l'accesso ai parchi, alle ville, ai giardini pubblici. Devono sempre essere rispettati il divieto di assembramento e la distanza interpersonale di almeno un metro. Sono sospese, invece, le attività dei parchi tematici e di divertimento.

Le manifestazioni pubbliche sono consentite esclusivamente in forma statica.

Devono sempre essere osservate le distanze sociali prescritte.

Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e altri analoghi eventi.

Sono sospesi, inoltre, convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono a distanza.

Le riunioni della Pubblica Amministrazione si svolgono in modalità a distanza. È fortemente raccomandato svolgere a distanza anche le riunioni private.



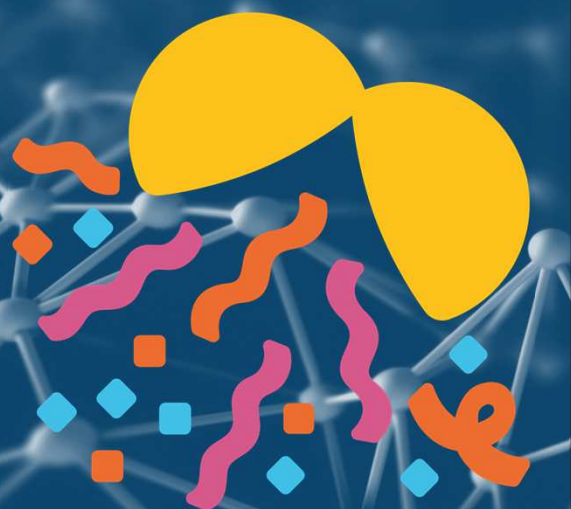
FESTE – CERIMONIE PUBBLICHE – FUNZIONI RELIGIOSE

Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Per quanto riguarda le abitazioni private si raccomanda fortemente di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

Tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli ed in assenza di pubblico.

Le funzioni religiose si svolgono, alla presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.

L'accesso ai luoghi di culto è consentito nel rispetto di misure organizzative tali da evitare assembramenti e tali da garantire la distanza interpersonale di almeno un metro.



SCUOLE



L'Attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione (scuola infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I grado) si svolge in presenza.

Sono consentiti anche i servizi educativi per l'infanzia (asili nido).

Le Scuole Secondarie di II grado (scuole superiori) devono ricorrere alla Didattica a distanza delle lezioni, per l'intero gruppo classe e per tutte le attività.

Le attività di laboratorio possono continuare ad essere svolte in presenza.

Sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio e gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

ACCESSI PRONTO SOCCORSO – STRUTTURE SANITARIE

È vietato agli accompagnatori dei pazienti di sostare nelle sale d'attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e del pronto soccorso, salvo specifiche indicazioni del personale sanitario preposto.

L'accesso di parenti e visitatori in strutture residenziali per anziani, lungodegenze, hospice, strutture riabilitative e residenziali per anziani è limitata solo ai casi autorizzati dalla Direzione Sanitaria. In caso di accesso di parenti/visitatori deve essere loro rilevata la temperatura e devono essere adottate tutte le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.





**Le disposizioni di cui al DPCM del 24/10/2020
sono valide fino al 24 novembre 2020.
Le disposizioni di cui all'Ordinanza Regionale n.
623 del 21/10/2020 e dell'Ordinanza del
Ministero della Salute d'intesa con il Presidente
della Regione Lombardia sono valide fino al 13
novembre 2020.**